



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

*Dipartimento dell'Amministrazione Generale  
del Personale e dei Servizi*

Roma,

Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione  
Ufficio per la razionalizzazione degli acquisti  
nella Pubblica Amministrazione

Prot. n.

Al *Settimopero Welfood srl*  
*Via Buozzi, 7*  
*20019 Settimo Milanese (MI)*

E p.c. Alla *Consip S.p.A.*  
*Via Isonzo, 19/E*  
*00198 Roma*

**Oggetto:** *rifiuto di adesione al sistema delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Mercato Elettronico.*

Facendo seguito alla Vostra richiesta di registrazione al sistema delle Convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Mercato Elettronico della P. A., si rappresenta quanto segue.

Come esplicitamente riportato nel "*Prospetto esplicativo riguardante i requisiti soggettivi per la registrazione al Servizio Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione*" pubblicato e disponibile sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), i soggetti legittimati ad aderire al sistema convenzionale Consip sono solo quei soggetti tassativamente indicati dal legislatore, per effetto del combinato disposto dell'art. 26, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488, dell'art. 58, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, dell'art. 24, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289, dell'art. 1, comma 449, L. 27 dicembre 2006, n. 296, dell'art. 2, comma 573, L. 24 dicembre 2007, n. 244, dell'art. 7, comma 3 del Decreto-Legge n. 52 convertito con

modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n. 94, degli artt. 1, comma 7 e 15, comma 13 lett. d) Decreto-Legge n. 95 convertito con la L. 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i..

In particolare:

1. l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ha previsto che *"nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento"*. Nel citato art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si stabilisce che *"per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"*;

2. l'art. 2, comma 573, della Legge finanziaria 2008 ha ulteriormente ridisegnato il suesposto ambito soggettivo di legittimazione alla adesione alle Convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. prevedendo che *"per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23*

*dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza”, ricomprendendo così tra i soggetti legittimati ad aderire anche gli Organismi di diritto pubblico;*

3. *l’art. 24, comma 3, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, ha previsto che “al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresì, aderire i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157”, ovvero i movimenti o partiti politici;*

4. *l’art. 7, comma 3, del D.L. n. 52 del 2012 convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n. 94 ha previsto che “le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere per l’acquisto di beni e di servizi alle convenzioni stipulate dalla società Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonché al mercato elettronico della pubblica amministrazione, previsto dall’articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza”;*

5. *l’art. 1, comma 7, del D.L. n. 95 del 2012 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 ha previsto che “fermo restando quanto previsto all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette*

*modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale”;*

6. *l'art. 15, comma 13 lett. d) del D. L. n. 95 del 2012 ha previsto che “fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;*

Riguardo poi alla legittimazione ad operare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, si evidenzia che la stessa è riconosciuta a tutti i soggetti, gli enti e gli organismi (anche aventi natura privatistica) tenuti all'applicazione delle normative nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici ed, in particolare, tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (*id est*, Enti pubblici ed Organismi di Diritto Pubblico).

Ciò posto, affinché un Ente possa aderire agli strumenti di acquisto in esame, è necessario che lo stesso rientri in una delle predette categorie dei soggetti legittimati dal legislatore all'utilizzo degli stessi.

A seguito della valutazione della documentazione trasmessa, effettuata sulla base della normativa vigente e della giurisprudenza formatasi in materia (si veda da ultimo la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, 20 marzo 2012, n. 1574 che delinea in maniera chiara la differenza tra Organismo di diritto pubblico e Impresa pubblica specificando quali sono i requisiti che devono ricorrere affinché una società partecipata da enti pubblici possa essere qualificata come Organismo di diritto pubblico ovvero come Impresa Pubblica), e considerato che l'ente in esame *“può costituire con altri soggetti giuridici raggruppamenti temporanei di imprese al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private*

*per l'affidamento di servizi rientranti nell'oggetto sociale*", come desunto dall'oggetto sociale, si ritiene che la società "**Settimopero Welfood SRL**" non possa essere considerata come Organismo di diritto pubblico né come Ente Pubblico (sugli Enti v. co. 2, art. 1, D. Lgs. 165 del 2001 *cit.*), né come soggetto comunque legittimato e/o obbligato ad aderire al sistema di approvvigionamento Consip S.p.A.. Pertanto, secondo la normativa vigente, si ritiene che la società "**Settimopero Welfood SRL**":

1. non possa aderire al Sistema delle Convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 L. n. 488 del 1999 e s.m.i.;
2. non possa aderire al Sistema del Mercato Elettronico.

IL CAPO DELL'UFFICIO